



Mirandola, 30 MAR 2023

Prot. n.-1577-

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE DI ALLUMINIO (E.E.R. 15 01 06). CIG 9684721498.

PREMESSO CHE

- l’estratto del bando di gara veniva spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 06.03.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale –contratti ed appalti - n. 30 in data 13.03.2023;
- il relativo avviso di gara veniva pubblicato il giorno 18.03.2023 sui quotidiani, in data 13.03.2023 sul SITAR (sito informativo telematico appalti Regione Emilia – Romagna) e sul sito di AIMAG in data 10.03.2023.
- la procedura in questione è stata indetta per l’affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta domiciliare di imballaggi in plastica e lattine di alluminio (e.e.r. 15 01 06) per un importo complessivo di Euro 430.000,00;
- il termine di scadenza delle offerte è le ore 12,00 del 14.04.2023.

RISCONTRATO CHE

- nei termini previsti dalla documentazione di gara sono pervenuti vari quesiti tra i quali anche in merito al valore complessivo del corrispettivo della gara il quale non sarebbe proporzionato e congruo;
- vi è un errore materiale nella quantificazione dell’importo a base di gara in quanto nella sua valutazione non si è tenuto conto della richiesta di inserimento dei barcode anche per i sacchetti di misura 65 x 80, dell’effettivo costo della materia prima rigenerata oltre che dell’aumento dei costi energetici.



RITENUTO

- - Di procedere all'annullamento della procedura di gara in quanto l'errore riscontrato è impattante sulla quantificazione del valore a base di gara e dunque sulla valutazione dell'offerta economica richiesta ai concorrenti e sui requisiti di partecipazione.
- - Che l'annullamento d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale (prima dello scadere del scadere termine di presentazione delle offerte) non lede gli interessi dei concorrenti che consistenti in una di mera aspettativa al conseguimento dell'aggiudicazione;
- - Che l'annullamento di cui trattasi è funzionale ai principi di buona amministrazione ex nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;
- - Che è intento della Stazione appaltante di rieditare celermente la procedura di gara in oggetto scevra dall'errore di quantificazione del valore economico dell'appalto.

CONSIDERATO CHE

- Il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione.
- L'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- E' stato infatti affermato che l'annullamento della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228).
- Si ricorda inoltre che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre

l'annullamento del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

DETERMINA

- di procedere all'annullamento in autotutela della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta domiciliare di imballaggi in plastica e lattine di alluminio (e.e.r. 15 01 06) - CIG 9684721498, unitamente a tutti i documenti alla stessa riconducibili, dandone comunicazione ai partecipanti e pubblicazione sul sito internet di Aimag Spa.

Il Direttore Generale
(Ing. Davide De Battisti)

